Allegato alla deliberazione di C. C. n. …… del ……

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno

Comune di Tezze sul Brenta

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno 2
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito 2
Articolo 3 - Soggetto passivo 2
Articolo 4 – Misura dell'imposta 3
Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni 3
Articolo 6 – Obblighi tributari del soggetto gestore della struttura 4
Articolo 7 – Versamento dell'imposta 5
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento 6
Articolo 9 - Sanzioni 6
Articolo 10 – Riscossione coattiva 7
Articolo 11 - Rimborsi 7
Articolo 12 - Contenzioso 7
Articolo 13 - Pubblicazione 7

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite dalla Legge Regionale n. 28 del 10.08.2012, dalla L.R. n. 11 del 14.06.2013 e dalla L.R. n. 45 del 30.12.2014, situate nel Comune di Tezze sul Brenta. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.
Le parti si impegnano a promuovere politiche attive per migliorare il servizio di accoglienza e promozione turistica, anche attraverso gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica o altre forme di promozione del territorio, in risposta alle specifiche esigenze del mercato turistico.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, che si trovi nel territorio del Comune di Tezze sul Brenta e non risulti iscritto all'Anagrafe di Tezze sul Brenta.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 21/06/2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del medesimo D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, oltreché del prezzo.

Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i dipendenti delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime;
b) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in regime di *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni, sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
d) i portatori di handicap in situazione di gravità con idonea certificazione medica, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
g) gli insegnanti accompagnatori di scolaresche, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
h) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica

Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al punto precedente è necessaria la presentazione di idonea autocertificazione, da presentare al gestore della struttura ricettiva da parte dei soggetti che vogliono beneficiare dell'esenzione, con esclusione delle esenzioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 del presente articolo, per le quali è in ogni caso necessaria la presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero. Tale documentazione va conservata dal gestore per almeno cinque anni ed esibita in caso di controlli a campione.

3. Il gestore, in sede di rendicontazione, presenta, in allegato alla dichiarazione, un elenco contenente i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti interessati e la tipologia di esenzione utilizzata. Il Comune potrà effettuare controlli a campione sulla documentazione agli atti della struttura ricettiva.

Articolo 6 – Obblighi tributari del soggetto gestore della struttura

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti, inoltre, a:
- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. La dichiarazione, di cui al comma 1 del presente articolo, va presentata su modulistica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione, pena irricevibilità, dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante della struttura ricettiva e trasmessa con una delle seguenti modalità previste dal Comune di Tezze sul Brenta:

- presentazione a mezzo PEC se il file è firmato digitalmente;
- presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune del modello di dichiarazione cartaceo firmato in originale con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- spedizione con raccomandata A.R. del modello di dichiarazione cartaceo firmato in originale con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- eventuali ulteriori modalità telematiche che verranno rese disponibili su canali messi a disposizione dal Comune e indicate sul sito internet comunale alla pagina dedicata all'imposta.

4. Il gestore della struttura deve fornire quietanza di pagamento, indicando obbligatoriamente nella fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente l'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno, riportando la dicitura "imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione di C.C. n. _____ per Euro_____".

5. I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, oltre alla resa del conto amministrativo, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono soggetti anche agli obblighi di resa del conto giudiziale e sono assoggettati al giudizio di conto di fronte alla Corte dei Conti.

6. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Tezze sul Brenta.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare:

a) su apposito conto corrente postale di Tesoreria intestato al Comune di Tezze sul Brenta;
b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Tezze sul Brenta;
c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

e) Il versamento va effettuato distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita.

3. Non è possibile effettuare compensazioni fra i versamenti relativi a più strutture ricettive gestite né fra i versamenti relativi a diversi periodi o annualità.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 5, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Pubblicazione

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

2. Il presente regolamento entra in vigore **dal 61-esimo giorno** successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento stesso.